



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DSG
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE

Codice della crisi e dell'insolvenza ed anticipata emersione della crisi tra norme in vigore e norme attese

Adeguati assetti organizzativi, estensione dell'obbligo di dotarsi di organi di controllo e misure di allerta

Prof. Avv. Niccolò Abriani

Ordinario di Diritto commerciale

Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Firenze

*La responsabilità degli organi sociali tra codice civile e
Codice della crisi e dell'insolvenza*

Corso SSM, 14-15 giugno 2021

niccolo.abriani@unifi.it - niccolo.abriani@dlapiper.com

Il D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Parte prima (artt. 1 – 374)

Codice della crisi e dell'insolvenza

Parte seconda (artt. 375 – 384)

Modifiche al codice civile (artt. 375, 377, 378 e 379)

Parte terza (art. 385 – 388)

Garanzie a favore degli immobili da costruire

Parte quarta (artt. 389 – 391)

Disposizioni finali e transitorie

Il Codice della crisi e dell'insolvenza

Titolo I (artt. 1 – 11)
Disposizioni generali

Titolo II (artt. 12 -25)
Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Titolo III (26-55)
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Titolo IV (artt. 56 – 120)
Strumenti di regolazione della crisi

Titolo V (artt. 121 – 283)
Liquidazione giudiziale

Titolo VI (artt. 284 – 292)
Disposizioni relative ai **gruppi di imprese**

Titolo VII (artt. 293 – 316)
Liquidazione coatta amministrativa

Titolo VIII (artt. 317 – 321)
Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali

Titolo IX (artt. 322 – 328)
Disposizioni penali

Titolo X
Disposizioni per l'attuazione del CCI, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Art. 389 – Entrata in vigore

Comma 3

Le disposizioni concernenti le garanzie a favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il **trentesimo giorno** successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D. Lgs. n. 122/2005, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7 bis, e 4 comma 1 bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

16 marzo 2019

16 marzo 2019

Art. 27, c. 1	Competenza tribunale per amm. straordinarie	
Art. 350	Modifiche disciplina amm. straordinarie	
Art. 356	Albo nazionale soggetti incaricati omissis	Art. 2086 c.c.
Art. 357	Funzionamento dell'Albo	Art. 2257 c.c.
Art. 359	Area web riservata	Artt. 2475 c.c.
Art. 363	Certificazione dei debiti contributivi e assicurativi	Artt. 2476 e 2486 c.c.
Art. 364	Certificazione dei debiti tributari	
Art. 366	Modifica art. 147 T.U. spese di giustizia	
Art. 375	Assetti organizzativi dell'impresa	Art. 2477 c.c.
Art. 377	Assetti organizzativi societari	
Art. 378	Responsabilità degli amministratori	Art. 2409 c.c. / Art. 2381
Art. 379	Nomina degli organi di controllo	

Le modifiche al codice civile

Art. 375	Assetti organizzativi dell'impresa
Art. 376	Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro
Art. 377	Assetti organizzativi societari
Art. 378	Responsabilità degli amministratori
Art. 379	Nomina degli organi di controllo
Art. 380	Cause di scioglimento delle società di capitali
Art. 381	Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici
Art. 382	Sostituzione dei termini fallito e fallimento
Art. 383	Finanziamenti dei soci
Art. 384	Abrogazioni di disposizioni del codice civile

Modifiche al Codice civile

Assetti organizzativi dell'impresa
art. 375 (art. 2086 c.c.) e

Assetti organizzativi societari
art. 377 (artt. 2257, 2380-*bis*, 2475 c.c.)

Art. 14, co.1, lett. b) L. 155/2017



Modifiche del **codice civile** necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi della riforma delle procedure concorsuali.

Dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire **assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Art. 3 CCI - Doveri del debitore

- ◆ 1. L'imprenditore **individuale** deve adottare **misure idonee** a rilevare tempestivamente lo **stato di crisi** e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- ◆ 2. L'imprenditore **collettivo** deve adottare un **assetto organizzativo** adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello **stato di crisi** e dell'assunzione di idonee iniziative.

Art. 375 - Assetti organizzativi dell'impresa

- ◆ 1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: **"Gestione dell'impresa"**.
- ◆ 2. All'articolo **2086** del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche** in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

Art. 377 CCI - Assetti organizzativi societari

- ◆ 1. All'articolo **2257** del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “**L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086 spetta esclusivamente agli amministratori.** Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.”

Art. 377 CCI - Assetti organizzativi societari

- ◆ All'articolo **2380-bis** del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: *“La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. **L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori”***

Art. 377 CCI - Assetti organizzativi societari

- ◆ 4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “**L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086 spetta esclusivamente agli amministratori.** Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.”

Art. 377 - Assetti organizzativi societari

- ◆ 5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: **“Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.”**

Versioni originarie

1. All'articolo **2257** del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri."

2. All'articolo **2380-bis** del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale."

3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale."

4. All'articolo **2475** del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479."

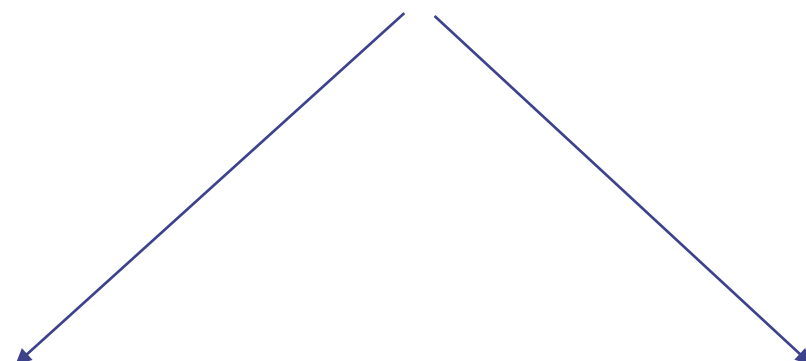
Art. 2086, comma 2

- ◆ “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche** in funzione della **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale**, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Assetti adeguati e crisi d'impresa

Dal capitale sociale (ROL)
al monitoring continuo
sulla **continuità aziendale**

Nuovi doveri e responsabilità per gli organi sociali



**Predisposizione di
assetti adeguati**

**Artt. 2086, co. 2 c.c.
Artt. 3, 13**

**Tempestiva rilevazione e
adozione strumenti adeguati**

**Art.2086, co. 2 c.c.
Artt. 3, 4, 14 ss., 24 ss.**

Artt. 12 ss. e 14 CCI Obbligo di verifica degli assetti e di segnalazione

1. Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi → obbligo di segnalazione all'OCRI in caso di «fondati indizi della crisi» + obbligo di verifica/organizzazione in merito agli assetti adeguati
2. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di
 - **verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente,** assumendo le conseguenti idonee iniziative, **se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario** e quale è **il prevedibile andamento della gestione**, nonché di
 - **segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.**

Ampliamento/modificazione dell'ambito soggettivo ed oggettivo di responsabilità

- ◆ Art. 2086 c.c.: obbligo in capo all'imprenditore di istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa *«anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale»* e di *"attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»*.
- ◆ Art. 2486 c.c.: quantificazione del danno risarcibile sulla base del c.d. criterio dei netti patrimoniali o, in assenza delle scritture contabili e/o irregolarità nella tenuta delle stesse, della differenza tra attivo e passivo fallimentare

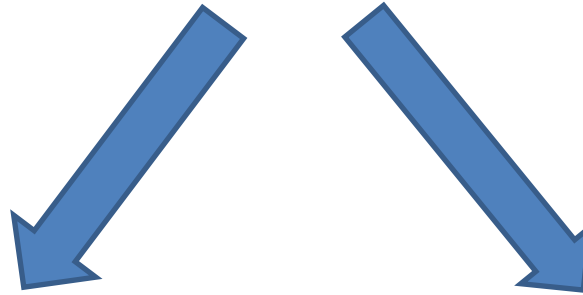
segue

- ◆ Art. 2477 c.c.: abbassamento delle soglie al raggiungimento delle quali la nomina dell'organo di controllo o del revisore diventa obbligatoria
- ◆ Art. 2477: applicabilità dell'art. 2409 c.c. anche alle S.r.l.
- ◆ Art. 14 CCI: obblighi di verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e della sussistenza dell'equilibrio economico finanziario dell'impresa in capo agli organi di controllo, al revisore contabile e alla società di revisione
- ◆ Art. 14 CCI: obbligo di segnalazione in capo agli organi di controllo, al revisore contabile e alla società di revisione all'organo amministrativo [e/o all'OCRI] dell'esistenza di fondati indizi della crisi
- ◆ Art. 14 ult. co.: obbligo di segnalazione agli organi di controllo da parte delle banche per variazione rapporto



- Assetti e gestione della crisi
- Assetti e gruppi
- Assetti e BJR?
- Rischi di derive giustizialiste?
- Prognosi postuma?
- Profili innovativi?

Ulteriore impatto delle novità



(a) Prevenzione

**Assetti nella prevenzione
della crisi**

(b) Risanamento

**Assetti nella pianificazione
del risanamento**

Valutazione degli assetti come *a priori*

La pianificazione e lo svolgimento dell'attività di verifica devono essere sempre finalizzati alla rilevazione del rischio di errori significativi che interessino i dati posti a base delle stime prognostiche (4.3.5)



Ne deriva che l'attività di verifica della Base dati contabile è diversamente articolata a seconda delle dimensioni dell'azienda, **del suo assetto amministrativo contabile** e dell'ambiente di controllo. È proprio con riferimento a quest'ultimo che va affrontato e risolto il dilemma tra la scelta di una verifica diretta dei dati (anche se solo su base campionaria) e una verifica di processo, in particolare, dei processi che sovrintendono alla rilevazione dei dati (quale è, ad esempio, l'approccio richiesto dalla l. 262/2005 per la *governance* finanziaria)

Assetti e cause della crisi

L'Attestatore deve verificare che l'estensore del Piano abbia individuato le cause della crisi al fine di appurare se e in quale misura le ipotesi di intervento previste siano ragionevolmente in grado di rimuovere le criticità che hanno provocato la crisi stessa. La corretta individuazione delle cause della crisi è necessaria per il giudizio di fattibilità del Piano in caso di continuità aziendale (5.1.1.)



Nei piani in continuità deve essere valutata oltre alle cause anche la gravità della crisi. La crisi d'impresa si manifesta con squilibri economico, finanziari e patrimoniali tali da compromettere **l'assetto gestionale ed organizzativo** fino a impedire la prosecuzione dell'attività (5.2.1)

Assetti e cause della crisi

Le cause della crisi debbono essere ricercate valutando sistematicamente i diversi profili della gestione aziendale e non porgendo attenzione alla sola situazione finanziaria, che della crisi costituisce l'evidenza ultima in ordine temporale, ancorché la più tangibile (**Principi Redazione Piano 4.10.3.**)



Una volta individuate le variabili critiche di cui sub 4.10.3, nel Piano dovranno essere descritti i correttivi da intraprendere e le conseguenti azioni strategiche e operative da implementare (5.3.1)

Assetti e cause della crisi

A titolo esemplificativo:

(...) **la correzione dell'assetto organizzativo** al fine di renderlo coerente con gli obiettivi di medio termine



10.3 Dal piano d'azione (action plan), che esprime le modalità con cui si raggiungerà un migliorato livello di performance prospettica, dovrebbe derivare la configurazione di un sistema di rappresentazione di "Delta-KPI". I KPI che possono essere utilizzati come riferimento nello svolgimento dell'attività di monitoraggio sono rappresentati da riferimenti di natura economica, finanziaria e patrimoniale (ad es. ricavi, EBITDA, FCFO, Patrimonio Netto, CCN, Posizione Finanziaria Netta, PN/EBITDA, PFN/EBITDA, ecc.) e **da altri, di natura qualitativa, da porre in relazione all'aspetto industriale ed organizzativo descritto nel Piano (ad es. cambi di strategia commerciale, andamento della concorrenza, variazioni nell'assetto organizzativo interno, ecc.)**.

10.4 Nello svolgimento del processo di monitoraggio del Piano è utile l'adozione di un cruscotto aziendale nel quale annotare, con adeguata periodicità, l'andamento delle performance riconducibili ai KPI individuati e lo scostamento rispetto a quanto pianificato.

Assetti e risanamento

L'Attestatore deve verificare che le principali ipotesi che la Direzione aziendale pone a fondamento della strategia di risanamento siano evidenziate esplicitamente - meglio se in una parte specifica - nel Piano (6.1.1.)



L'Attestatore valuta la fondatezza delle ipotesi alla base del Piano, descrivendo nella sua relazione il convincimento maturato e le sue ragioni. La verifica di fattibilità poggia sulla coerenza delle ipotesi con la situazione di fatto, intesa come: **coerenza** storica, coerenza con le operazioni correnti, **con l'assetto organizzativo**, la situazione occupazionale e la capacità produttiva (in termini quali-quantitativi) e, quando le dimensioni dell'impresa lo rendano opportuno, con le attese macroeconomiche (6.1.2)

Assetti e risanamento

L'Attestatore deve verificare che la strategia di risanamento presenti una significativa discontinuità rispetto ai fattori che hanno determinato la situazione di crisi e che sia rivolta a superarli (6.2.1.)



Un intervento di tipo solo finanziario, tramite ricorso a nuova finanza, **senza modifiche dell'assetto produttivo, organizzativo, commerciale e competitivo** generalmente non integra gli estremi di una strategia di risanamento (6.2.2)

Assetti ed esecuzione del piano

L'Attestatore effettua una ricognizione delle variabili critiche (competitive e gestionali) che più sono in grado di esercitare un influsso sulla fattibilità del Piano, dei relativi punti di rottura e delle potenziali iniziative da adottare previste nel Piano. Se l'Attestatore, ritiene a tal fine necessario disporre di informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nel Piano, ne fa richiesta alla Direzione aziendale (6.6.6).



Analisi di sensitività («proiezioni» e «previsioni ipoteriche»)

L'Attestatore deve prestare attenzione al caso in cui il livello della variabile possa scendere al di sotto del punto di rottura, inteso come la soglia sotto la quale le assunzioni del Piano andrebbero completamente riviste e si renderebbe necessario adottare iniziative correttive nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti. Laddove tali iniziative siano già previste nel Piano è opportuno che l'Attestatore si pronunzi sulla loro praticabilità (6.7.4)

Assetti e contenuto del piano

Art. 56 CCI

Il piano deve avere data certa e deve indicare:

- ◆ a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
- ◆ b) **le principali cause della crisi;**
- ◆ c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- ◆ d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- ◆ d) gli apporti di finanza nuova;
- ◆ **e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.**

Assetti e contenuto del piano

Art. 87 CCI

Il piano deve indicare:

- ◆ **a) le cause della crisi;**
- ◆ b) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- ◆ c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;
- ◆ **d) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;**
- ◆ e) i tempi delle attività da compiersi, **nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti;**
- ◆ f) in caso di continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
- ◆ g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura

ADR vs. CP

Cause della crisi, ma:

- ◆ Solo nel CP previsione dell'obbligo di indicare nel piano l'elenco delle azioni risarcitorie esperibili nella procedura (art. 87, co. 2, CCI).
 - Azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, che il Codice della crisi legittima espressamente il liquidatore del concordato con cessione dei beni a promuovere (o, se pendenti, a proseguire), restando inopponibili nei confronti del liquidatore e dei creditori sociali "ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano" (art. 115 CCI).
- ◆ Soppressione per l'ADR (in sede di decreto correttivo) dell'obbligo di depositare contestualmente all'accordo quella "insidiosa" relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore, di cui al secondo comma dell'art. 39 CCI, che deve indefettibilmente integrare la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo

Art. 115 CCI

In caso di cessione dei beni, è il **liquidatore** ad esercitare (oppure, se pendente, a proseguire) l'azione sociale di **responsabilità**, indipendentemente dalla circostanza che la stessa sia già pendente o debba essere iniziata in corso di procedura, restando **inopponibili nei confronti del liquidatore e dei creditori sociali** "ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano".

Art. 115 CCI

- ◆ ***Relazione ministeriale:*** viene in tal modo “sterilizzata, nei confronti della massa dei creditori e del liquidatore, l’eventuale esclusione di tale azione, da parte della società proponente (e cioè, per lo più, dei suoi amministratori, che potrebbero anche essere i potenziali responsabili dei danni arrecati al patrimonio sociale), dai beni offerti in cessione, escludendo, *a fortiori*, al fine della proposizione di tale azione, la necessità di una delibera assembleare o di una decisione del collegio sindacale”

Art. 115 CCI

- ◆ Coordinamento tra l'azione sociale e l'azione dei creditori sociali, anche al fine di prevenire duplicazioni delle pretese risarcitorie
- ◆ A differenza della liquidazione giudiziale, **resta ferma la legittimazione dei singoli creditori** della società in concordato **ad esercitare o proseguire l'azione prevista dall'art. 2394 c.c.** (e, nelle società a responsabilità limitata, dal nuovo art. 2476, comma 5-*bis*, c.c.), per far valere l'inosservanza, da parte degli organi di gestione, degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale.
- ◆ **Corollari sul collegio sindacale e sui revisori**

Art. 118 CCI

- ◆ “Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato **anche se** presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata”.
- ◆ L’inciso chiarificatore “anche se”, inserito in sede di ultima revisione, vale a recepire l’orientamento espresso, tra gli altri, dal Notariato fiorentino e, più in generale, da chi aveva sostenuto che il meccanismo, apparentemente eccezionale, contemplato dall’attuale quinto comma dell’art. 185 l.fall., per il quale “*socius ad factum (ad votum) precise cogi potest*”, altro non è che il corollario della regola generale in base alla quale “*societas ad pactum (concordatarium) precise cogi debet*”.
- ◆ **Corollari sul collegio sindacale e sui revisori**

Assetti e attestazione del piano (6.9.4)

- ◆ Nel caso di impiego di scenari (...) è opportuno che l'Attestatore individui gli indicatori chiave di performance che consentano di intercettare gli scostamenti rispetto al Piano, nonché il livello (**punto di rottura**), violato il quale, in una valutazione *ex-ante*, viene meno il risanamento della esposizione debitoria ed il raggiungimento del riequilibrio finanziario (oltre che nel caso di concordati preventivi l'adempimento della proposta concordataria).
- ◆ Il monitoraggio di tali indicatori da parte della Direzione aziendale nella fase di esecuzione del Piano consentirà di attivare con tempestività "le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti", previste, quale contenuto necessario del piano, dagli artt. 56, co. 1, lett. e) e 87, co. 2, lett. e) del Codice della Crisi, comunque compatibile (quanto meno in termini di *best practices*) con il quadro normativo in essere.

Assetti e attestazione del piano (6.9.4)

- ◆ Si tratta di iniziative che potranno consistere, in via graduata in relazione alla gravità della deriva rispetto al Piano:
 - in azioni alternative, in tutto o in parte eventualmente già individuate;
 - in un cambiamento della strategia;
 - nella modifica del modello di business;
 - nei casi più gravi, nel ricorso ad un diverso od ulteriore strumento di composizione della crisi rispetto a quello adottato. Ci si riferisce, in questo caso, ad ulteriori accordi con i creditori, anche in sede di esecuzione di concordati preventivi in continuità, ovvero nuove soluzioni concordatarie o, addirittura, una istanza di fallimento eventualmente accompagnata dalla proposta di un esercizio provvisorio o l'accesso a procedure di amministrazione straordinaria.

Ulteriori sviluppi



◆ Assetti e Gruppi

Principi di corretta amministrazione e di corretta gestione societaria e imprenditoriale (artt. 2403 e 2497 c.c.)

◆ Assetti e BJR?

Tribunale di Roma, 8 aprile 2020

◆ Assetti e gravi irregolarità (art. 2409)?

Tribunale di Milano, 18 ottobre 2019

Profili innovativi

◆ Modelli organizzativi di prevenzione e polizza assicurativa?

Una polizza per coprire le spese di assistenza nel percorso di soluzione delle crisi? Una polizza per la «malattia dell'impresa»?

◆ Assetti societari e intelligenza artificiale

IA e percezione degli indicatori di crisi?

IA e monitoraggio del rispetto degli obiettivi del piano di risanamento?

Copertura spese di assistenza nella ristrutturazione

- ◆ Individuazione di alert (anteriori alla procedura) idonei a far scattare la copertura
- ◆ Elementi oggettivi, non dipendenti da fattori endogeni dell'assicurato
- ◆ Utilizzo indicatori rilevazione crisi (e/o presupposti per trattamento premiale)?

Copertura spese di assistenza nella ristrutturazione

- ◆ Vincolo delle somme alla copertura dei professionisti
- ◆ Criteri individuazione dei professionisti
- ◆ Uso di modelli analoghi a quelli delle polizze sanitarie *second opinion* in cui l'assicuratore attraverso convenzioni seleziona e copre la spesa del professionista selezionato in via diretta?

Copertura perdite da crisi ?

- ◆ Il rischio crisi (e costi connessi) è assicurabile?
- ◆ Riconducibile nell'alveo del rischio d'impresa (anche finanziario), che è vietato assicurare?
- ◆ I regolatori degli altri paesi sono più permissivi su questo profilo?
- ◆ Gli attuari sarebbero in grado di misurare questo rischio sulla base di serie storiche che qui non esistono?
- ◆ Il rischio di accertamento dell'insolvenza è destinato ad aumentare?

Prospettive evolutive

- ◆ Predisposizione di assetti adeguati e mitigazione del rischio
- ◆ Ruolo dell'assicurazione nella prevenzione della crisi
- ◆ Mappatura di fattori di rischio di crisi e inserimento di condotte per escludere o ridurre tali fattori come condizioni di assicurabilità (dalla pena privata al *nudge*)

Assetti e IA

- ◆ In quale misura possono dirsi adeguati assetti societari che non facciano ricorso anche all'intelligenza artificiale?
- ◆ Quale ruolo può rivestire l'intelligenza artificiale nella elaborazione dei dati che consentono di percepire tempestivamente i segnali di crisi e di prevenire in tal modo derive liquidatorie, conservando la continuità aziendale?
- ◆ E quale ruolo nella definizione dello strumento più adatto per risolvere la crisi stessa?
- ◆ E nella verifica dei risultati dei piani di risanamento?

Nuovi scenari

- AI come **articolazione dell'organizzazione dell'impresa** o comunque come **parte dell'attività** il cui (specifico) **rischio** deve essere gestito nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale e in qualche modo garantito dal patrimonio dell'imprenditore
- Canalizzazione degli effetti giuridici dell'impiego nell'impresa di un sistema di IA nell'ambito dei **doveri dell'imprenditore di corretta gestione**, e quindi anche **di corretta organizzazione, imprenditoriale**



Sistemi di IA nell'ambito degli **assetti adeguati** per adempiere ai doveri di cui agli artt. 2086 c.c. e 12 ss. c.c.i.

Rischi finanziari e non finanziari (Dieselgate)

Grazie per l'attenzione

Prof. Avv. Niccolò Abriani
niccolo.abriani@unifi.it
niccolo.abriani@dlapiper.com

